

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Civile per i Minorenni

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari - Presidente

dott. Antonella Allegra - Consigliere Relatore

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

dott. Stefano De Feo - Consigliere onorario

dott. Rita Lorena Paone - Consigliere onorario

all'esito dell'udienza del

ha pronunciato il seguente

ORDINANZA

Nella causa in grado d'appello iscritta al n. r.g.v. .../2021 promossa da:

WW e l'Amministratore di Sostegno avv. ...

con l'avv. ...del Foro di Modena

APPELLANTE

contro

K, nata il (omissis) 2010;

J, nato il (omissis) 2011;

X nata il (omissis) 2016;

legalmente rappresentati dal Tutore provvisorio in persona del sindaco del Comune di Modena,

con l'avv. ...del Foro di Modena

APPELLATI

e con la partecipazione del Procuratore Generale, il quale ha concluso per la conferma della decisione impugnata,

avente ad oggetto: ricorso in appello "per la riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Bologna n. .../2020 in data 7 maggio 2020, pubblicata il 13 maggio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori K, J, X,

nati a Modena rispettivamente il (omissis) 2010, il (omissis) 2011 e il (omissis) 2016"

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza n. .../2020 deliberata il 7 maggio 2020 e pubblicata il 13 maggio 2020 il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

- ha dichiarato lo stato di adottabilità K, J, X, nati a Modena il (omissis) 2010, il (omissis) 2011 e il (omissis) 2016, ai quali era stato già in corso di causa nominato Tutore provvisorio in capo al Responsabile del Comune di Modena, disponendo inoltre la collocazione in essere presso le famiglia affidatarie - a scopo adottivo, quanto a X e possibilmente a scopo adottivo anche per K, nonché la collocazione presso una famiglia scelta di concerto con il Tribunale a scopo adottivo con riguardo a J;

- ha inoltre disposto l'interruzione dei rapporti di X ed J con i genitori e con i parenti, disponendo invece la prosecuzione della frequentazione in via di fatto e solo se non disturbante per la minore, tra K e la madre, esclusivamente in occasione del Natale e delle feste di compleanno,

- ha infine previsto che il Tutore e successivamente le famiglie adottive assicurino la frequentazione tra i tre minori, ove non pregiudizievole per gli stessi.

A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure, dopo aver riepilogato le vicende che hanno dato luogo ai provvedimenti adottati con riguardo ai tre minori (e prima di loro relativamente al fratello Y, ora da tempo maggiorenne) e richiamato i numerosi provvedimenti suddetti, ha evidenziato i molteplici interventi disposti a sostegno della genitorialità e dei minori, come attuati in concreto dai Servizi Sociali, oltre che quelli a sostegno della madre, sia quanto al progetto educativo della piccola X, (in particolar modo dopo il decesso del padre), sia quanto alla salute psico-fisica della stessa genitrice; il rifiuto della stessa a più riprese di proseguire i percorsi comunitari con i figli minori, e la complessiva incapacità di collaborare appieno, tanto da richiedere un collocamento

protetto per sé sola; l'inadeguatezza dimostrata in occasione degli incontri protetti; il miglioramento delle condizioni dei minori una volta collocati presso le famiglie affidatarie; l'inesistenza di parenti entro il quarto grado dotati di significativi legami con i minori e disponibili; la sussistenza, in definitiva, di una effettiva condizione di abbandono ai sensi dell'art 8 della legge n 184/1983, così come intesa dalla giurisprudenza, ritenendo gli elementi raccolti significativi dell'impossibilità di recupero della funzione genitoriale in tempi compatibili con i bisogni evolutivi dei bambini.

Da ultimo Il Tribunale per i Minorenni ha motivatamente ritenuto opportuna e possibile la prosecuzione della frequentazione di K con la madre (peraltro limitandola alle sole date dei rispettivi compleanni e in occasione del Natale), ricordando che la declaratoria di adottabilità dei minori rescinde il rapporto di filiazione e i legami del minore con la famiglia di origine, senza tuttavia precludere che il Tutore e, successivamente, la famiglia adottiva, consentano ai minori di continuare, di fatto e al di fuori di un rapporto giuridico di filiazione e parentela, a frequentare e contattare telefonicamente la madre biologica, osservando che la famiglia affidataria della minore è stata scelta proprio fra quelle qualificate ad accogliere bambini nell'ambito di un progetto conservativo del legame affettivo con i genitori.

Al contrario ha osservato che non sussistono i presupposti per mantenere analogo legame la madre e i figli X ed J, poiché con riguardo alla prima si è constatata l'assenza di un legame significativo mentre con riguardo ad J (affetto da un disturbo dello spettro autistico con verosimile ritardo cognitivo) essi risultano preclusi dallo stato psicologico e dai bisogni complessi del bambino, tanto più che la madre non ha mai richiesto e realmente voluto la ripresa degli incontri con lui.

2.- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello la madre dei tre minori WW, unitamente al suo Amministratore di Sostegno Avv. ...come da decreto di nomina e decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare di Modena, con ricorso depositato in data 9 giugno 2021, lamentando l'erroneità del giudice di prime cure:

- a) nel valutare i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono dei figli sotto il profilo dell'irrecuperabilità della capacità genitoriale materna;
- b) nel non prevedere in subordine un'adozione aperta per i minori (alla quale l'appellante comunque non si opponeva) al fine di mantenere per tutti e tre i figli la possibilità di "...mantenere un reale e frequente contatto.." con la madre che costituirebbe l' "...unico legame con le loro origini familiari, che sono parte integrante della sua identità personale.." e salvaguarderebbe anche il diritto alla fratellanza dei tre ragazzi, che "...dovrebbero essere collocati e/o dati in adozione alla stessa famiglia..".

Ha quindi chiesto

"1) in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, avente n. .../2020 del Reg. Sentenze, nel proc. Min. 12/19 depositata in data 13 maggio 2020, notificata il 12 maggio 2021;

2) nel merito, riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna, avente n. .../2020 del Reg. Sentenze, nel proc. Min. 12/19 depositata in data 13 maggio 2020, notificata il 12 maggio 2021 per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità dei minori K, J, X non dichiarandone l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;

3) e di conseguenza ordinare che i minori riprendano ad incontrare la madre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale;

4) in subordine disporre la prosecuzione della frequentazione dei minori K, J, X con la madre con frequenza settimanale o mensile e colloqui telefonici. Ovviamente disponendo per tutti i minori e la madre un percorso di recupero del loro rapporto.

5) Qualora venga confermato lo stato di adottabilità disporre che tutti e tre i minori vengano adottati dalla stessa famiglia.

6) con vittoria di spese e competenze.

In via istruttoria si chiede che venga disposta tut per la valutazione delle capacità genitoriali della Sig.ra WW (peraltro già richiesta in primo grado) e che si acquisiscano relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale minori ed adulti che seguono la situazione e del responsabile C.M..".

*

Si è costituito il Tutore Provvisorio (in persona del sindaco del Comune di Modena) dei minori K, J e X, contestando le argomentazioni e domande dell'appellante e chiedendo il rigetto dell'interposto appello ex art. 17 legge n. 184/1983 (e succ. modifiche) con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza, in particolare evidenziando come la protezione dello stato psicologico-evolutivo di tutti e tre i minori e il sostegno ai genitori siano stati oggetto di protezione da parte dei Servizi incaricati, in esecuzione dei provvedimenti emessi nel corso degli anni attraverso innumerevoli interventi e rilevando la totale infondatezza e genericità delle affermazioni avversarie in punto di eccezionalità dell'adozione e insussistenza dello stato di abbandono e necessità di favorire le competenze dei Servizi Sociali, proprio perché da anni la WW è stata "veramente" supportata dal Servizio in ogni modo e ciò nonostante non ha manifestato in alcun modo adeguate competenze genitoriali che vadano oltre il puro accudimento primario, né la capacità di poterle strutturare, sebbene incolpevolmente.

*

All'udienza del 23 giugno 2022 sono comparsi i difensori e il Procuratore Generale, il quale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

La Corte, provvedendo con ordinanza, ha disposto la convocazione degli affidatari dei minori K, X ed J (e per quest'ultimo, nel caso di mancato reperimento di una famiglia affidataria, del rappresentante della comunità in cui egli è collocato), nonché l'ascolto della minore K, delegando al riguardo i consiglieri onorari senza la presenza delle parti e dei difensori.

All'esito degli incombenti, i difensori sono nuovamente comparsi all'udienza fissata del 24 novembre 2022 insistendo nelle rispettive istanze e conclusioni e il Procuratore Generale ha ribadito la propria richiesta di conferma della sentenza, rimettendosi alla Corte quanto alla valutazione "dell'eventuale possibilità di conservare un eventuale rapporto fra i minori e la madre".

La Corte ha trattenuto la causa in decisione.

* * *

3.- Ciò detto va preliminarmente osservato che nel presente giudizio d'appello il contraddittorio si è regolarmente perfezionato fra le parti e sono stati svolti tutti gli incombenti necessari, tramite l'acquisizione della relazione aggiornata del Servizio Sociale, l'ascolto della minore ultradodicesenne K, e la rinnovata convocazione delle persone alle quali i minori sono affidati e collocati, così come prescritto a pena di nullità per il giudizio di primo grado, sulla base dell'art. 15 della legge n. 184 del 1983, nel testo riformulato dall'art. 14, comma primo, della legge 28 marzo 2001, n. 149 (cfr. Cass., 12/05/2006, nn. 11019 e 11020), e ritenuto ora necessario anche nel giudizio di appello, per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge 19 ottobre 2015, n. 173 (Cass. 233314/2021).

Al riguardo si osserva che la partecipazione degli affidatari non costituisce intervento processuale in giudizio e il loro ascolto non è incombente propriamente istruttorio, ma risponde all'esigenza di acquisire una ricostruzione del contesto relazionale del minore e nella conseguente conoscenza della sua indole e dei suoi comportamenti, bisogni e criticità, specie quando si sia stabilita una relazione affettiva di media o lunga durata, e dall'altro nell'esigenza di conservare figure significative e caratterizzanti fasi decisive dello sviluppo psico-fisico del minore, e va effettuato nel rispetto della massima riservatezza, al fine di non pregiudicare il minore.

Pertanto va ribadito anche in questa sede quanto già disposto con l'ordinanza in data 23 giugno 2022, che ha disposto che l'audizione avvenisse in assenza delle altre parti e difensori, senza alcuna discriminazione fra le parti, entrambe non autorizzate a presenziare, ma poste a conoscenza di quanto riferito, in quanto il verbale, così come pure ordinato, è stato depositato nel fascicolo d'ufficio, e scansionato ed inserito nel fascicolo telematico.

Analogamente si è svolto correttamente, in conformità con quanto disposto da questa Corte e dall'art. 336 bis c.c., l'ascolto della minore K, senza la presenza di parti e difensori, non trattandosi, com'è noto, di testimonianza, bensì di incombente finalizzato esclusivamente a consentirle l'esercizio effettivo del suo diritto di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte ad evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti. E' di tutta

evidenza che la presenza di ulteriori soggetti (in particolare dei difensori), oltre ai consiglieri onorari delegati e del cancelliere avrebbe comportato un ulteriore aggravio emotivo per la minore, già provata dalle vicende personali e familiari, costituendo l'audizione — sebbene necessaria e dovuta — fonte di inevitabile stress.

Del resto l'art. 336 bis, II co. c.c. prevede che il giudice possa autorizzare a partecipare all'ascolto del minore i genitori, i difensori, l'eventuale Curatore Speciale del minore e il Pubblico Ministero, restando di norma la loro presenza esclusa: ed è significativo che anche la riforma di cui al d. lgs. 149/2022, all'art 473 -bis .5 c.c. abbia analogamente previsto che le parti e i difensori possano partecipare all'ascolto solo su autorizzazione del giudice.

Né il difensore – amministratore di sostegno di WW ha proposto argomenti e temi di approfondimento in relazione ai quali la sua partecipazione all'audizione si sia resa necessaria o almeno opportuna.

4.- Ancora in via preliminare, appare opportuno riepilogare le vicende processuali che hanno condotto alla decisione oggi impugnata, come dalla stessa parte appellante richiamate:

i) Il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna con decreto definitivo del 07.03.2016 reso nel procedimento .../2011 V.G. si è inizialmente occupato dei minori K ed J affidandoli al Servizio Sociale territorialmente competente, con limitazioni della responsabilità genitoriale e disponendo di tenerli collocati in contesti etero familiari per il periodo di due anni;

ii) Con ricorso depositato in data 19.07.2018, il Pubblico Ministero ha chiesto la proroga dell'affido di K ed J;

iii) In data 26 luglio 2017 è deceduto il padre dei minori;

iv) Con decreto provvisorio del 06.09.2018 nel procedimento n. .../2018 V.G., il Tribunale per i Minorenni ha confermato l'affido dei due minori K ed J al Servizio Sociale del Comune di Modena con limitazioni della responsabilità genitoriale;

v) Con istanza del 07.08.2018, pervenuta al Tribunale per i Minorenni il 13.11.2018, il Pubblico Ministero ha chiesto l'affido al Servizio Sociale anche della minore X con collocamento della medesima in affido etero familiare;

vi) Con ricorso depositato in data 08.01.2019, nel procedimento n. 12/2019 min. il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura del procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità dei tre minori;

vii) Con decreto del 14.02.2019, nel procedimento n. 12/2019 min., il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'apertura di un procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità dei minori K, J e X, sospendendo la madre dalla responsabilità genitoriale;

viii) Nell'ambito del procedimento n. 12/2019 min., all'udienza del 26.03.2019 sono stati interrogati liberamente la madre ed il Tutore dei minori con l'assistenza dei difensori della madre e dei minori che si sono costituiti nel giudizio;

ix) All'udienza del 18.06.2019 sono stati sentiti gli affidatari dei tre minori;

x) All'esito del procedimento, con la sentenza depositata il 13.05.2020, il Tribunale per i Minorenni ha pronunciato la sentenza di adottabilità dei minori, oggi impugnata.

xi) A ciò va aggiunto che nelle more, con decreto del Giudice Tutelare di Modena del 30 gennaio 2020, depositato il successivo 6 febbraio 2020, è stata aperta l'amministrazione di sostegno a beneficio di WW, in quanto affetta da patologie che non la rendono in grado di provvedere ai propri interessi, come documentato dalla relazione del CSM Modena Polo Est del 28 giugno 2019 e dall'esame della stessa beneficianda.

5.- Venendo dunque al merito, va innanzitutto respinto il primo motivo d'appello, con il quale si contesta la declaratoria di stato di abbandono dei minori e l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali, sulla scorta dell'eccezionalità della misura dell'adozione, da considerarsi l' "extrema ratio", del fatto che la madre non avrebbe mai abbandonato i propri figli, che i comportamenti di quest'ultima, dovuti alle malattie, non sarebbero pregiudizievoli per i minori, del fatto che la WW *"...se veramente assistita ed aiutata possa avere le competenze genitoriali di base perlomeno al fine di incontrare abitualmente i propri figli, siano essi in affidamento o in adozione aperta."*

5.1- In proposito non ignora certo questa Corte che l'art.8 della Legge n.184 del 1983 e la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come applicata dalla Corte Europea dei diritti umani, nonché i principi espressi in materia dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria, come affermati anche dalla Corte di Cassazione, impongono di tutelare e attuare prima di ogni altro il diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia.

E' noto anche che l'esordio della suddetta legge n.184 del 1983 precisa che gli istituti di sostegno contemplati dalla legge in questione si applicano solamente "quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore", potendosi configurare tale ipotesi allorquando la famiglia non è in grado di prestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguente configurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono.

Né si sottovaluta la tutela delle persone con disabilità, che l'ordinamento italiano riconosce, avendo fra l'altro ratificato la Convenzione ONU 2006, ratificata con l. 18/2009, allo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, da coordinare peraltro, nella fattispecie, con i principi della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e dalle carte e regolamenti che sanciscono altresì il diritto del minore di poter crescere e svilupparsi in modo sano, a tutela dello sviluppo armonioso della sua personalità.

Al riguardo, peraltro, va detto che la stessa appellante ricorda a pag. 4 dell'appello che *"..la sig.ra WW è affetta da disturbo delirante paranoico e ritardo mentale lieve; tale sua situazione determina la necessità di un supporto nelle attività di vita quotidiana ed una significativa difficoltà*

nell'affrontare situazioni problematiche; la predetta a causa delle sue malattie ha difficoltà nell'accudire i figli minori, ... necessita di un supporto nelle attività più complesse della vita quotidiana.." (Servizio Sociale), anche se la stessa ha evidenziato che non sono state riscontrate mancanze nell'accudimento primario, e può essere in grado di rispondere adeguatamente a "richieste ambientali note e svolgere compiti ripetitivi per i quali sia sufficiente riproporre la medesima soluzione".

Quanto ora evidenziato rende evidente che i principi sopra richiamati non risultano in alcun modo violati dalla decisione del Tribunale per i Minorenni impugnata, né va condivisa la censura degli appellanti secondo la quale la madre non ha "abbandonato" i propri figli, non li ha pregiudicati con il suo stato di malattia e non è stata posta nella condizione di recuperare o acquistare la capacità genitoriale.

E' appena il caso di ricordare infatti che Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica. (Cass. Sez I, da una situazione di colpa del genitore, si trova ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi; ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti ord. n. 21554 del 27/07/2021).

D'altra parte, come ben argomentato il Tribunale per i Minorenni nella decisione impugnata (pagg. 17-19) la condizione di abbandono non si configura soltanto nel caso di materiale abbandono, e neppure in una situazione di consapevole pregiudizio determinata dalla colpevole condotta del genitore, bensì ogni qualvolta sia obiettivamente posto in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore.

La Suprema Corte ha infatti (fra le più recenti pronunce, v. Sez. 1, ord. n. 3059 del 01/02/2022) che La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dichiarato l'adottabilità di una minore, in considerazione di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per la figlia, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, tenuti dalla madre, affetta da un disturbo della personalità, nonché della infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura della minore).

Emerge inequivocabilmente dagli atti di causa, e in particolare da ultimo dalla relazione aggiornata del Servizio Sociale pervenuta a questa Corte il 22 giugno 2022, che tale condizione di abbandono si è verificata per i tre minori di cui trattasi, non essendo la madre, unico genitore, in grado di provvedere neppure a se stessa. In particolare dalle precedenti relazioni e da quanto riferito

dall'Assistente Sociale addetta all'Area "*Non Autosufficienza*" del Servizio Sociale Polo 2 di Modena, nella specifica relazione datata 3 giugno 2022 (allegata a quella generale relativa alla condizione dei minori), emerge che WW (la quale è beneficiaria della misura di amministrazione di sostegno, come da decreto 30 gennaio 2020, allegato all'atto di appello quale doc 2) non è stata in grado di rimanere nell'appartamento ad alta autonomia EOS in cui era stata collocata, in quanto "...gli obiettivi di recupero di una graduale autonomia sono stati parziali e discontinui..", e ad oggi necessita di tutoraggio da parte dell'operatore quanto all'alimentazione, all'assunzione della terapia farmacologica e va sollecitata nel riordino e nell'igiene, non essendo in grado poi di programmare e gestire il denaro, tanto che ha da ultimo ha accettato di essere accompagnata nella struttura comunitaria in cui ora si trova e dalla quale effettua soltanto brevi uscite in compagnia di un'altra ospite per raggiungere il bar di fronte, riconoscendo il bisogno di mantenere una collocazione protetta dove ricevere stimoli e supporto adeguati.

5.2- Quanto ora evidenziato è altresì sintomatico dell'infondatezza delle doglianze dell'appellante circa la possibilità di recupero in capo alla WW della capacità genitoriale e in ordine alla necessità di favorire una "presa in carico psico-sociale" da parte dei Servizi di Salute Mentale.

Al contrario, come ha sottolineato la difesa del Tutore dei minori, il sostegno dei genitori, e in particolare della madre (specie quando, alla morte del padre, è rimasta sola), unitamente al monitoraggio dello "stato psicologico-evolutivo" di tutti e tre i bambini, è stato l'obiettivo costante dell'infaticabile attività del Servizio Sociale, che ha posto in essere innumerevoli interventi, fin da quando, prima della nascita di K, J e X, aveva preso in carico il nucleo familiare, occupandosi del primogenito della coppia (oggi da tempo maggiorenne), provvedendo ad una prima collocazione in comunità dell'odierna reclamante con il primogenito. In seguito, come emerge dalle numerose relazioni dei Servizi questi hanno provveduto a supportare il nucleo familiare sia dal punto di vista della strutturazione di percorsi di supporto-terapeutici per i genitori relativamente alle rilevanti problematiche di natura più prettamente personale (abuso di sostanze stupefacenti da parte del padre, fragilità - immaturità - prostrazione anche con riferimenti al suicidio ed insofferenza verso i minori della madre) sia dal punto di vista degli interventi educativi per i figli.

In particolare a seguito dell'apertura di un nuovo procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna nell'anno 2013, proprio per favorire, tutelare e supportare il rapporto 'madre - figli' (fra la WW e i piccoli K di tre anni e mezzo ed J di quasi due anni) si è provveduto ad un secondo collocamento della madre con i bambini in comunità dalla quale ella stessa "si dimetteva" nel mese di febbraio dell'anno 2014 per tornare con il marito e chiedendo ella stessa il collocamento dei figli in ambiente extra-familiare (cui era seguito il decreto definitivo del 7 marzo 2016).

Dalle relazioni dei Servizi emerge che anche alla nascita della terzogenita X il 22 dicembre 2016 non è mancato il supporto del Servizio Sociale e di quello sanitario: tanto che dopo la morte del padre dei minori (avvenuta come si è detto il 26 luglio 2017) dal Servizio Sociale del Comune di Modena è stato attivato un intervento educativo professionale di sostegno alla genitorialità della madre volto a supportarla nell'acquisizione di maggiori competenze nel rispondere ai bisogni di socializzazione e stimolazione di X nonché al monitoraggio delle sue condizioni di vita (in tale percorso la madre è stata sollecitata a frequentare un centro giochi per bambini, in cui ella si era recata soltanto se

stimolata e accompagnata dall'educatrice ed era quest'ultima ad accompagnare entrambe dal pediatra e presso il CSM).

Nonostante l'inserimento al nido la bambina, pur curata nell'igiene, era spesso assente e la madre si dichiarava stanca, tanto da chiedere che la piccola potesse andare in vacanza con la famiglia affidataria di K. La WW ha infine alternato il rifiuto di ulteriore supporto domiciliare ad una richiesta di ulteriore collocazione comunitaria con la bambina ("..per non sentire il vuoto della morte del marito e perché la figlia la faceva stare meglio..") e infine di essere collocata da sola in comunità.

Solo sinteticamente va anche in questa sede ricordato che nel frattempo il Centro di Salute Mentale ha posto in essere una serie di interventi a favore della salute mentale dell'odierna appellante, affiancandole un'infermiera al fine di garantire l'assunzione della terapia farmacologica e la definizione di un progetto riabilitativo e ha poi organizzato la frequentazione da parte di WW di un centro diurno, ma ha infine osservato che le difficoltà erano ingravescenti e tanto che nel referto del 16 ottobre 2019 il Dipartimento di Salute Mentale ha concluso che "..lo stile di vita, la cura di sé, le relazioni sociali appaiono sempre più precarie e trascurate fino a diventare potenzialmente pericolose.." e suggerendo l'accoglienza presso una struttura.

E' quindi di tutta evidenza che non può essere addebitato al Servizio Sociale alcuna carenza di interventi a sostegno del recupero della persona della madre e della sua genitorialità, come pure è evidente che ogni ulteriore tentativo non sarebbe idoneo a garantirne il recupero, tanto meno in tempi compatibili con l'equilibrata crescita dei minori.

5.3- Anche con riguardo a questi ultimi è necessario ricordare che si tratta di bambini notevolmente provati dalle vicende familiari e, per quanto riguarda J e X, a loro volta affetti da gravi problematiche. Dalle relazioni depositate nel corso del giudizio di primo grado e da quella aggiornata acquisita in questa sede emerge in sintesi che:

- K (che al momento dell'inserimento nell'attuale famiglia affidataria, nel 2014 si presentava "*rabbiosa e distruttiva*"), pur non presentando franche patologie psichiche, ha vissuto esperienze traumatiche che le hanno cagionato fragilità sul piano dell'umore e sul piano del processo di costruzione di un'identità positiva. Nel corso del giudizio di primo grado la stessa si è presentata "..come una bambina facile alla relazione con l'adulto, conciliante ma capace di esprimere suoi desideri e pensieri.." (v. relazione S.S. Modena del 17.06.2019) e che "..ha strutturato legami significativi e positivi per la sua crescita sia coi genitori affidatari, sia coi loro figli.." (coi quali vive sin dall'aprile 2014). Risulta che "..gli affidatari supportano la minore nell'affrontare e rielaborare parte della sua storia, con l'aiuto degli operatori.." (v. relazione S.S. Modena del 04.02.2019); nel corso dell'ultimo anno "..anche in relazione all'ingresso nella fase adolescenziale, la minore ha portato all'attenzione degli affidatari tematiche comportamentali e relazionali tipiche di questa fase di vita.." e questi ultimi "..sono stati solerti nel chiedere aiuto al Servizio.". La psicologa del Servizio, dott.ssa..., sulla base dei colloqui clinici effettuati con K, "..in considerazione della storia della minore, dei rilievi clinici e delle specificità della fase evolutiva nella quale sta entrando.." ha ritenuto "..verosimile la presenza di una Sindrome da disadattamento.". Alla luce degli elementi raccolti, ma anche per l'espressa richiesta della stessa minore, "..è stata avviata una presa in carico psicologica presso il Centro per le Famiglie di Nazareth", pag. 3 della relazione 8 giugno 2022), con soddisfazione della

ragazzina, "*...in quanto può raccontare alla dottoressa quello che ha dentro, può parlare della sua rabbia...*" (così come la stessa minore ha dichiarato in occasione del suo ascolto del 26 settembre 2022);

- J ha manifestato un grave ritardo al quale è seguita una diagnosi di "*..disturbo dello spettro autistico con verosimile ritardo cognitivo..*" (relazione NPIA Correggio, allegata alla relazione del Servizio Sociale di Modena del 17 giugno 2019), più recentemente certificato come disturbo misto della condotta e della sfera emozionale del linguaggio espressivo (v anche dichiarazioni della responsabile della struttura allegata all'ultima relazione); è inserito in una nuova comunità, dopo che la struttura di cui era stato ospite da circa sette anni è stata chiusa e dopo il fallimento di un inserimento in famiglia; manifesta — come riferito dalla responsabile della comunità all'audizione del 28 luglio 2022 — un grande desiderio di avere una famiglia e il Servizio prosegue nella ricerca di una famiglia che lo accolga;

- X, dopo essere stata collocata provvisoriamente in via d'urgenza per alcuni mesi presso la famiglia affidataria della sorella, è ora solidamente inserita in una famiglia affidataria e presenta un disturbo oppositivo provocatorio certificato per cui le è stato riconosciuto l'insegnante di sostegno ed è seguita da un'equipe della neuropsichiatria con costanza, anche se gli affidatari (anch'essi sentiti il 28 luglio 2022) hanno riferito di notevoli miglioramenti e del suo rapporto molto affettuoso con tutti.

Nella relazione del Servizio sociale del 28 ottobre 2022 è riportata una nuova diagnosi, resa all'esito della valutazione di secondo livello dalla Neuropsichiatria Infantile, di "*..disturbo dello spettro autistico..*", che ha indotto il Servizio ad ampliare l'intervento educativo domiciliare con attività di sostegno per far fronte ai comportamenti oppositivi ed etero aggressivi che la minore manifesta in diverse occasioni.

Tutti i minori sono costantemente seguiti e sostenuti con percorso psicologico, si incontrano fra loro una volta al mese contestualmente (mentre le sorelle, grazie al rapporto di amicizia fra le famiglie affidatarie, hanno anche ulteriori occasioni di frequentazione) e il Servizio riferisce di voler continuare a valorizzare il loro rapporto.

Tali circostanze, oltre a confermare l'opportunità delle scelte fatte e il progressivo miglioramento delle condizioni dei minori pur nel difficile e faticoso cammino verso una situazione di equilibrio affettivo e personale, specie nella delicata età evolutiva, rivelano per ciascuno dei tre ragazzi (e specie per J e X) una situazione psico fisica grave e perfino francamente patologica, in relazione alla quale ben può dirsi che la situazione di abbandono (intesa, come si è spiegato, quale privazione di attenzione e di un progetto educativo idoneo a garantire l'equilibrato sviluppo) si rivela tanto più grave quanto più pregnante risulta la necessità di accudimento dei minori, tenuto conto appunto della loro peculiare condizione.

*

Le condizioni della madre e dei figli, come approfonditamente indagate con il supporto dei Servizi Sociali e Sanitari ed inequivocabilmente emerse nel corso del giudizio non lasciano spazio ad un giudizio prognostico favorevole quanto ad un'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, sia con riferimento alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative — senza però che esse assumano valenza discriminatoria — che a quelle psichiche, sulla

base di riscontri obiettivi e valutazioni prognostiche operate dai Servizi territoriali agli atti, non prospettandosi in alcun modo fatti aventi carattere indiziario di «..sicura valenza probatoria.» (Cass., Sez. 1 n. 15861/14).

6.- Tanto premesso, anche il secondo motivo d'appello risulta infondato.

Non può infatti essere accolta la domanda di WW di ripresa degli incontri con tutti e tre i figli in maniera assidua "..nell'ambito di un'adozione aperta.." alla quale si dichiara comunque disponibile "..al fine di ricostruire i legami familiari tra loro.." e "..di ricostruire il nucleo familiare originale.." e in subordine "..con frequenza settimanale o mensile e colloqui telefonici..".

Al riguardo va premesso che questa Corte è pienamente consapevole del fatto che la giurisprudenza di merito si è in gran parte orientata a ritenere l'adozione legittimante non incompatibile con la conservazione di contatti con alcune figure familiari che rispondano al bisogno di continuità affettiva del minore, indipendentemente dalla perdita del legame giuridico per il fatto che — come nel caso dell'art. 44 — anche la dizione dell'art. 27 L. 184/1983, secondo la quale con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, consente di essere letta con riferimento ai soli rapporti giuridici (con l'esclusione testuale del divieto matrimoniale): ciò a patto che venga accertata la rispondenza di tale soluzione al preminente interesse del minore e vi sia una disponibilità della famiglia adottiva.

I casi nei quali i Tribunali e le Corti di secondo grado sono pervenute, in base a tale interpretazione, a pronunciare adozioni piene accompagnate dal mantenimento dei rapporti con i congiunti ritenuti importanti per la vita del minore, ancorché non idonei a sopperire allo stato di abbandono, riguardano per lo più casi di minori che per l'età (adolescenziale o preadolescenziale e comunque non nella primissima infanzia), la vita precedente all'inserimento nella famiglia adottiva e la memoria che questi hanno della famiglia biologica, e la positiva significatività del rapporto familiare coltivato in quel tempo, tale interesse è stato ritenuto in concreto sussistente (in particolare Corte d'Appello Roma - Sez Civile per i Minorenni, n 1/2022 e inoltre Trib. Minorenni Bari del 2/11/2016; Trib. Minorenni Sassari 15/9/2015; Corte d'Appello Milano, sentenze n. 3/2021, n. 9/2014, sentenza 25/1/2018; Corte d'Appello Torino, sent. n. 23/19 del 25/6/2019; sent. n. 157/2019 del Trib. Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta; sent. n. 1487/14 della Corte d'Appello di Brescia).

Ebbene nel caso di specie, per quanto sopra detto, in alcun modo, infatti, si vede, come una simile ripresa possa rivelarsi proficua per i minori J e X e significativa per la stessa madre.

La valutazione di insussistenza dei presupposti per il mantenimento della frequentazione e dei contatti tra la madre ed J trova la piena condivisione della difesa dei minori, la quale, nella comparsa di costituzione in appello, oltre a richiamare tutte le problematiche del ragazzino sopra riportate, ha sottolineato che egli non vede la madre da molto tempo avendo la sig.ra WW saltato gli incontri programmati a giugno 2018 e non avendo ella più chiesto di vederlo se non astrattamente nei propri atti di causa. Non si reputa dunque proficuo e nel di lui interesse prevedere la possibilità di incontri con la madre che potrebbero essere alquanto destabilizzanti e preoccupanti.

Al riguardo appare determinante, oltre che significativo del dramma vissuto dal bambino e dell'urgenza del reperimento di un nucleo familiare anche per questo bambino, quanto riferito dalla responsabile della comunità che ha accolto J dal 15 aprile 2022: "J non cerca la mamma, ma cerca una famiglia."

Analogamente va escluso che un simile interesse sussista in capo a X, che vive con l'attuale famiglia affidataria dall'ottobre 2018, quando non aveva ancora compiuto due anni e ha successivamente incontrato la madre un paio di volte, non riconoscendola. Gli incontri sono stati sospesi perché la madre non si è più presentata (come riferito dai Servizi e dagli affidatari in occasione della loro audizione del 28 luglio 2022).

Come pure ricordato dal difensore dei minori, più volte in passato aveva trovato conferma la sostanziale inadeguatezza della WW apparsa nel complesso "..scarsamente responsiva ed attenta alla situazione generale ed all'umore della bambina..".

Considerando l'attuale situazione di X ed i disturbi diagnosticati, non possono quindi che essere condivise le conclusioni del Servizio Sociale del Comune di Modena per cui non appare in alcun modo opportuna "la riapertura di un rapporto con la madre..", esattamente come per il fratello J, "..che potrà comunque essere valutato in futuro se richiesto dai minori e se rispondente al loro interesse nelle diverse fasi della loro crescita, valutandone modalità e frequenza." .

Vale la pena di confermare la decisione impugnata anche per quanto riguarda K, l'unica di minori in relazione alla quale è stato riconosciuto un legame con la madre e per la quale la modalità "aperta" dell'adozione è stata effettivamente riconosciuta.

Occorre peraltro osservare che tale peculiare forma di adozione è stata regolata e attuata con modalità adeguate al caso di specie, così come dev'essere.

Ed invero, pur essendo innegabile che la primogenita mantiene un legame affettivo con la madre, che a volte ricorda, come gli stessi affidatari hanno riferito, ciò nondimeno la relazione con lei non è serena e gli incontri con la madre stessa non sono occasione di conforto né di tranquillità.

Al contrario, come emerge inequivocabilmente dalle relazioni del Servizio e sottolineato dal Tutore, si è evidenziato macroscopicamente nel corso del tempo come il rapporto sia stato incentrato prevalentemente su un'inversione di ruolo inevitabilmente frustrante e deleteria per la minore: "K si pone subito come organizzatore della relazione e del 'compito' di passare il tempo con la madre ... asseconda le scelte della madre quasi sempre e quando propone un gioco aiuta la madre e la fa vincere.."; il rapporto "..pare essere pervaso da una preoccupazione della bambina per questo oggetto relazionale fragile, in cui la paura di danneggiarlo finisce in un senso di colpa ... l'andamento dell'incontro parte da una sostanziale propositività ed attivismo di K che sembra supplire alla staticità materna per poi concludersi con un isolamento della bambina che verso la fine dell'ora inizia a giocare da sola in un dialogo solitario." (v. relazione S.S. Modena del 17.06.2019).

Quanto agli ultimi incontri effettuati tra K e la madre — che dei quattro incontri programmati prima della pronuncia dell'impugnata sentenza ne aveva svolto solo uno per propria indisponibilità — calendarizzati secondo quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, emerge ancora una volta la sostanziale assenza di contenuti significativi per la minore se non, come in passato, la frustrazione e l'insoddisfazione della bambina a fronte del comportamento materno ed

infine "...un certo disinteresse verso forme di contatto con la madre ... più frequenti.." e diverse dalla semplice videochiamata "...poiché 'è più facile parlare con lei tramite telefono 10' e poi basta perché non ho nulla da dire e lei chiede solo quelle tre cose.." (relazione del Servizio Sociale di Modena dell'8 giugno 2022, richiamata dalla successiva del 28 ottobre 2022).

Peraltro, ancora una volta è stata la stessa WW a chiedere in prima battuta la modifica della modalità dell'incontro con la figlia programmato per il suo compleanno da svolgere non in presenza ma "...tramite una video chiamata perché ha spesso male alla pancia e preferisce così..".

Alla luce di quanto sopra non può allora che condividersi pienamente il rilievo della difesa dei minori secondo il quale l'ampliamento degli incontri con K e la ricostituzione della relazione con gli altri due figli finirebbe per essere finalizzata unicamente a far mantenere a K, J e X un inesistente "...unico legame con le loro origini familiari.." costringendoli per tale solo motivo a vivere nella perenne e pure pregiudizievole preparazione di incontri che poi sarebbe la madre stessa a cancellare.

6.1- Il rigetto di tale domanda non pregiudica del resto il rapporto di fratellanza fra i tre minori.

Come chiarito e ribadito dal Servizio Sociale e riferito dagli affidatari ascoltati e da K, costituisce preoccupazione costante del Tutore far sì che i minori si incontrino con regolarità ed è emerso che ciò avviene una volta al mese, mentre le due sorelle si incontrano anche più frequentemente, grazie al rapporto di amicizia esistente fra le famiglie affidatarie: non vi è motivo di ritenere che tale prassi possa venir meno e anzi, con la crescita dei ragazzi, si consolidi.

6.2- E' invece davvero utopistica, come osservato dalla difesa del Tutore, la terza ed ultima richiesta formulata dalla WW al fine di ottenere che tutti e tre i figli, qualora confermato il loro stato di adottabilità, vengano adottati da un'unica famiglia: ciò sia per l'enorme difficoltà di reperire un'unica famiglia in grado di accogliere, ma anche per l'evidente danno irreversibile che quanto meno K e X riporterebbero dall'essere sradicate dalle due famiglie affidatarie nelle quali vivono ormai da anni, circostanza che evidentemente l'appellante e il suo Amministratore di Sostegno mostrano di non comprendere.

E' appena il caso del resto di osservare che il pur condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte nell'ordinanza n 12957 /2018 e richiamato dall'appellante ha ad oggetto la necessità di evitare provvedimenti in materia di affidamento e collocamento abitativo dei fratelli presso genitori diversi in sede di separazione e non già l'affidamento nel caso di procedimenti di adottabilità.

7.- L'appello va quindi respinto, ma le ragioni del rigetto nella delicata materia, non riferibile a specifiche scelte e condotte dell'appellante, tenuto conto della sua peculiare condizione, inducono a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) respinge l'appello;
- 2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Civile per i Minorenni, il 24 novembre 2022.

Il Consigliere estensore

dott. Antonella Allegra

Il Presidente

dott. Paola Montanari